



ANF _ ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE

**UN SERVIZIO GRATUITO E ONLINE DELLA
UILCALOMBARDIA**

Giugno 2020

ANF _ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

UN SERVIZIO GRATUITO E ONLINE DELLA UILCALOMBARDIA

ANF cosa sono?

Gli assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sono una prestazione economica a sostegno del reddito, erogata dall'INPS.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno tengono conto del numero dei componenti (aventi diritto) e del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, cioè coloro che inseriti nella dichiarazione dei redditi, non il nucleo risultante dallo stato di famiglia.

L'ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

- richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno.

I soggetti a seguire possono far parte del nucleo familiare ma occorre l'autorizzazione dell'INPS per avere il diritto agli ANF:

- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno viene determinato dall'INPS e anticipato dal datore di lavoro, nella busta paga del lavoratore.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS e sono validi dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare, sono comunque previsti importi per alcune tipologie di nuclei familiari, per esempio monoparentali o con disabili. Il reddito familiare è costituito dal reddito di ogni componente del nucleo che non superi determinate soglie indicate ogni anno dalla legge.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

I redditi di tutti i componenti del nucleo familiare assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali e i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Non vengono considerate tra le altre nel calcolo del reddito familiare, le seguenti somme:

- Assegni familiari;
- TFR o anticipi TFR;
- Rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di frequenza.
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Decorrenza e durata

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni per il riconoscimento del diritto (ad esempio nascita di figli).

La domanda deve essere presentata per ogni anno.

Gli eventuali arretrati vengono corrisposti entro cinque anni INDIETRO RISPETTO ALLA DOMANDA.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

NOTA BENE

L'importanza di definire bene il nucleo familiare è fondamentale per stabilire la tabella di riferimento; a tal proposito, bisogna dire che le persone che compongono il nucleo possono anche non convivere materialmente con il richiedente.

A tal proposito In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con **affidamento condiviso dei figli**, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

La legge prevede che ad ogni nucleo familiare può essere erogato un solo assegno ANF ed in relazione agli stessi componenti tale erogazione è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di famiglia a chiunque spettante.